



ALLEGATO 2- Disposizioni applicative relative all'attività di foraggiamento attrattivo finalizzato al contenimento del cinghiale

Art. 1 Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui è possibile realizzare il foraggiamento attrattivo finalizzato al contenimento e al depopolamento del cinghiale sul territorio della Provincia di Biella esterno alle aree protette. Il foraggiamento potrà interessare sia gabbie e recinti di cattura sia aree libere in cui concentrare gli animali per procedere con abbattimenti urgenti e/o programmati con le modalità riportate all'Art 4 del regolamento d'attuazione del presente Piano.

Art. 2. Localizzazioni e caratteristiche ambientali delle zone di foraggiamento

Il foraggiamento dovrà essere realizzato in zone idonee alla frequentazione di cinghiali costituendo non più di un punto di alimentazione ogni 50 ettari di superficie dell'unità territoriale di gestione, pari all'allestimento di massimo 2 siti di foraggiamento per km quadrato per evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie che ne potrebbe favorire la sopravvivenza e riproduzione.

Art. 3 Tipologia di mangimi utilizzabili

Il foraggiamento dovrà essere realizzato con utilizzo di mais in granella o in pannocchie nella quantità massima di un chilogrammi/giorno in ciascun sito di foraggiamento. Cereali diversi potranno essere impiegati previa richiesta per le vie brevi al Settore Caccia e pesca della Provincia di Biella. In nessun caso potranno essere utilizzati scarti alimentari o di macellazione o altri rifiuti organici.

Art. 4 Realizzazione degli interventi di contenimento a seguito di foraggiamento

Il foraggiamento dovrà essere sospeso allorquando, dopo ripetuti interventi di contenimento da appostamento effettuati nel sito di foraggiamento, non siano ulteriormente reperiti cinghiali o non vi siano operatori disponibili a proseguire l'attività o quando diverse necessità comportino lo spostamento degli interventi di controllo in altro sito.